



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI BARI

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CLAUDIO</u>	<u>LUIGI</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MICCOLIS</u>	<u>VINCENZO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MARSEGLIA</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1469/2019
depositato il 08/05/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420100026491568000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420110018724334001 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420110026691808000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420120005106180001 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142012008864491000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420130013199587000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420140009671638000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150008063832000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160006951653000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160008840824001 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160028105618000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160032777551000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170006947386501 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170021810006000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170030265322000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170033220391000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180006277264000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180012295778000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180030695226000 ALTRI TRIBUTI 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180039956309000 ALTRI TRIBUTI 20

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GREZAR 14 00100 ROMA

difeso da:

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1469/2019

UDIENZA DEL

13/11/2019 ore 10:00

N° 3088/2019

PRONUNCIATA IL:

13/11/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

20/12/2019
Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 1469/2019

UDIENZA DEL

13/11/2019 ore 10:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420100026491568000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420110018724334001 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420110026691808000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420120005106180001 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0142012008864491000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420130013199587000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420140009671638000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420150008063832000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160006951653000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160008840824001 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160028105618000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420160032777551000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170006947386501 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170021810006000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170030265322000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420170033220391000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180006277264000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180012295778000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180030695226000 ALTRI TRIBUTI 2C
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 01420180039956309000 ALTRI TRIBUTI 2C
- contro:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

ANGELO

Con ricorso depositato in data 8/5/2019 (R.G. n. 1469/2019) il sig. [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] proponeva opposizione avverso n. 19 cartelle di pagamento e ruoli in esse contenuti, emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dell'importo complessivo di euro 146.310,70, di cui affermava essere venuto a conoscenza a seguito di consegna di estratti di ruolo, avvenuta in data 14/2/2019 da parte della stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Delle predette n. 19 cartelle di pagamento, le seguenti n. 14 erano di competenza dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale [REDACTED]

- 1) cartella di pagamento n. 01420100026491568000,
- 2) cartella di pagamento n. 01420110026691808000,
- 3) cartella di pagamento n. 01420120008864491000,
- 4) cartella di pagamento n. 01420130013199587000,
- 5) cartella di pagamento n. 01420140009671638000,
- 6) cartella di pagamento n. 01420150008063832000,
- 7) cartella di pagamento n. 01420160006951653000,
- 8) cartella di pagamento n. 01420160032777551000,
- 9) cartella di pagamento n. 01420180012295778000,
- 10) cartella di pagamento n. 01420170030265322000,
- 11) cartella di pagamento n. 01420170033220391000,
- 12) cartella di pagamento n. 01420180039956309000,
- 13) cartella di pagamento n. 01420180006277264000,
- 14) cartella di pagamento n. 01420170006947386000,

relative a liquidazione automatizzata, ai sensi dell' articolo 36 bis del DPR. 600/1973 e articolo 54 bis del DPR. 633/1972 delle dichiarazioni modelli UNICO, modello 770 o modello IRAP, presuntivamente notificate dall'anno 2010 all'anno 2019.

Il ricorrente eccepiva: 1) la illegittimità costituzionale del D.L. 193/2016 in relazione allo strumento legislativo adottato ed alla costituzione dell'Ente pubblico economico AGE-R in sostituzione di Equitalia Servizi di riscossione Spa., 2) inesistenza/nullità delle cartelle di pagamento per violazione dell'articolo 26 del DPR. 602/1973, 3) inesistenza della notificazione per inesistenza della qualità del soggetto notificatore, 4) inesistenza/nullità della consegna del ruolo all'ADR per la formazione della cartella di pagamento, violazione degli articoli 21 e 24 del D. Lgs. 546/1992 e articolo 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78/2010, 5) inesistenza/nullità dell'iscrizione a ruolo con decadenza dell'apposizione del visto in violazione dell'articolo 25 del DPR. 602/1973, 6) omesso contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'articolo 41



della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, 7) omesso invito al contraddittorio endoprocedimentale in violazione dell'articolo 3 della Legge 241/1990, articolo 7 e 17 della Legge 212/2000, 8) inesistenza della idoneità del debito ai fini della riscossione, sottoscrizione del ruolo in violazione degli articoli 11 e 12 del DPR. 602/1973, 9) inesistenza/nullità delle cartelle per inesistenza dell'affidamento in carico in violazione dell'articolo 29 del D.L. 78/2010, 10) cripticità dei ruoli e loro indeterminatezza, difetto di motivazione ai sensi della Legge 241/1990, Legge 212/2000 e articolo 49 del DPR. 602/1973, 11) prescrizione interessi di mora, spese ed aggi, 12) violazione delle regole sulla trasparenza e chiarezza per interessi, sanzioni, aggio e spese di notifica, 13) inesigibilità dei crediti per intervenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 17 della Legge 449/1997, 14) inesistenza della pretesa tributaria; chiedeva in conclusione l'annullamento degli estratti di ruolo e delle cartelle di pagamento ivi indicate, con vittoria delle spese di giudizio e risarcimento del danno, oltre alla discussione della controversia in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 546/1992; allegava: copia degli estratti di ruolo consegnati il 14/2/2019 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, copia della comunicazione PEC del ricorrente del 4/4/2019, copia della comunicazione PEC in data 8/4/2019, prot. n. 2620045, copia riscontro PEC del ricorrente del 9/4/2019, copia visura camerale del 9/7/2018 relativa ad Equitalia Servizi di riscossione Spa.

In data 29/10/2019 l'avv. [redacted], in qualità di rappresentante e difensore dell'agenzia delle Entrate Riscossione inoltrava, telematicamente, richiesta di accesso temporanea al fascicolo con allegata copia della procura nomina difensore.

Nell'odierna pubblica udienza di discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso. Sono presenti [redacted], in qualità di difensore del ricorrente, l'avv. [redacted], in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e il [redacted], in qualità di rappresentante dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale [redacted].


L'avv. [redacted] consegna, in data odierna, copia di cortesia della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. La predetta costituzione in giudizio veniva trasmessa



telematicamente, sempre in data odierna, a questa Commissione con copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento. Il dott. [redacted] inoltre, consegna atto di intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale [redacted] ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 546/1992. Le parti si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. Inoltre [redacted] eccepisce altresì: 1) incertezza della costituzione in giudizio di entrambe le parti presenti in udienza, in quanto la costituzione doveva avvenire in forma cartacea, tenuto conto che il ricorso è stato presentato in forma cartacea; 2) chiede un breve rinvio per poter prendere visione della costituzione telematica e dei relativi allegati. La Commissione decide di definire la controversia, tenuto conto che il ricorso è stato depositato, presso questa Commissione, in data 8/5/2019, oltre sei mesi prima della pubblica udienza. La Commissione si riserva per la decisione. Successivamente la Commissione, sciogliendo la riserva, osserva che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto e prende atto altresì che il ricorrente ha proposto impugnazione esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Invero, da un attento esame degli atti impugnati e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità delle ragioni del ricorrente, in una situazione peraltro in cui l'Ente per la riscossione non si è costituita tempestivamente, ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, tenuto conto che soltanto in udienza ha consegnato una copia di cortesia cartacea della costituzione in giudizio, inviata anche telematicamente in pari data e cioè il 13/11/2019.

E' opportuno precisare che è stato violato l'obbligo, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, previsto dall'articolo 32 del D. Lgs. 546/1992, il quale prevede inequivocabilmente che "Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 24, comma 1. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma, ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio."



Conseguentemente, le deduzioni con i relativi documenti consegnati durante l'udienza, e cioè le relate di notifica delle cartelle di pagamento assumono una importanza decisiva e determinante ai fini della definizione della controversia.

In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto ormai consolidato, secondo cui l'Ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine previsto all'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992 di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purchè sia rispettato il termine di cui all'articolo 32 del citato D. Lgs. 546/1992 di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.

Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'articolo 23 predetto che non prevede, a differenza del precedente articolo 22, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché dell'esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Questo orientamento, benchè, come detto, ormai pacifico, è tuttavia, pregiudizievole per gli interessi del ricorrente, spesso semplice persona fisica, in quanto permette, all'Ente creditore di costituirsi a ridosso della trattazione della causa, rendendo difficoltose le controdeduzioni di parte istante.

In buona sostanza, le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con i relativi documenti allegati e l'atto di intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale [redacted], consegnati durante la pubblica udienza del 13/11/2019 devono essere considerate intempestive e quindi non hanno alcun valore giuridico.

Nel caso di specie, l'Ente per la riscossione non ha fornito la prova della regolare e legittima notifica delle cartelle di pagamento prodromiche agli estratti di ruolo.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Appare superfluo l'esame degli altri motivi indicati nel ricorso, in considerazione dell'accoglimento di quello esposto.

Alla luce delle indicate considerazioni, questa Commissione compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto




della peculiare situazione di fatto a base della controversia e considerato lo sviluppo della vicenda processuale nel merito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Bari, 13 novembre 2019.

Il Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)



Il Presidente
(dott. Luigi Claudio)

